



DELIBERA N. 42/22/CONS

VERIFICA DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI TAKE UP DEI SERVIZI DI ACCESSO A BANDA LARGA ULTRAVELOCE FORNITI SU RETI AD ALTISSIMA CAPACITÀ (VHC) FISSATA DALLA DELIBERA N. 12/21/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 febbraio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del parlamento e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” entrato in vigore il 24 dicembre 2021 (Codice);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 12/21/CONS, del 14 gennaio 2021, recante “*Definizione ai sensi dell’art. 17 comma 7 della delibera n. 348/19/CONS del livello minimo di take up dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) e delle modalità di verifica dei prezzi dei servizi VULA di TIM offerti nei Comuni Contendibili*”;

VISTA la delibera n. 637/20/CONS, del 26 novembre 2020, recante “*Avvio del procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete*”;

fissa ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM”;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 348/19/CONS, l’Autorità ha identificato la società TIM S.p.A. quale operatore con significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa e dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo su tutto il territorio nazionale ad eccezione del Comune di Milano ed ha imposto a tale operatore gli obblighi regolamentari di accesso ed uso di determinate risorse di rete, trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e contabilità dei costi previsti dagli articoli 80, 81, 82, 84 e 85 del Codice (articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice previgente);

CONSIDERATO che, nell’ambito degli obblighi in materia di controllo dei prezzi imposti a TIM, l’Autorità, attraverso l’articolo 17 della delibera n. 348/19/CONS, ha introdotto una differenziazione geografica di tale obbligo regolamentare prevedendo un differente regime di controllo dei prezzi dei servizi di accesso locale e centrale all’ingrosso in ventisei Comuni italiani identificati come maggiormente contendibili (*Comuni contendibili*) ed elencati nel Documento III della suddetta delibera (tale lista di Comuni è stata aggiornata con la delibera n. 385/21/CONS, che indica un totale di quarantatré *Comuni Contendibili*);

CONSIDERATO che, con specifico riferimento ai servizi VULA, l’art. 17, comma 6, della delibera n. 348/19/CONS prevede che TIM possa beneficiare, a partire dall’anno 2021, di una certa flessibilità nella definizione dei prezzi di tali servizi venduti nei *Comuni contendibili*, purché l’Autorità verifichi la presenza di entrambe le seguenti circostanze: *i)* adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e *ii)* il raggiungimento, nel 2020, del prestabilito livello di adozione (*take up*) da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità (VHC) rispetto alle linee *retail* a banda larga a livello nazionale;

CONSIDERATO che l’articolo 17, comma 7, della delibera n. 348/19/CONS prevede poi che l’Autorità definisca, con apposito provvedimento, i livelli minimi attesi di *take up* di cui al sopracitato comma 6 in linea con gli obiettivi stabiliti nella Comunicazione della Commissione sulla *Gigabit Society*, nonché le modalità di verifica del prezzo dei servizi VULA che TIM potrà proporre nei *Comuni Contendibili*, a far data dal 1° gennaio 2021, qualora l’Autorità abbia verificato la sussistenza delle suddette condizioni di mercato (adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a e di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce, nell’anno 2020);

CONSIDERATO che, con la delibera n. 12/21/CONS del 14 gennaio 2021 l’Autorità, sulla base della metodologia indicata nella suddetta delibera, ha fissato al 15%

il livello di *take up* obiettivo da parte dei consumatori dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità atteso al 30 giugno 2021¹;

CONSIDERATO che l'applicazione da parte di TIM del regime di flessibilità dei prezzi all'ingrosso sui servizi VULA nei *Comuni Contendibili* come aggiornati nella delibera n. 385/21/CONS, presuppone che l'Autorità, ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 12/21/CONS, sulla base dei dati di mercato acquisiti e riferiti al 30 giugno 2021, verifichi la sussistenza delle seguenti due condizioni: i) adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a; e ii) raggiungimento del livello di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC;

VISTA la pubblicazione dell'Osservatorio sulle comunicazioni fino al n. 4/2021 disponibile dal 23 dicembre 2021 sul sito *web* dell'Autorità;

CONSIDERATO che dai dati aggiornati dell'Osservatorio delle comunicazioni al 30 giugno 2021 le linee FTTH/B complessive su base nazionale ammontano a 2,27 milioni e che le linee a banda larga ed ultra-larga di tipo fisso risultano pari a 18,45 milioni, il *take-up* delle reti VHC al 30 giugno 2021 risulta pari a 12,33% e dunque inferiore alla soglia del 15% stabilita all'art. 1 della delibera 12/21/CONS;

RITENUTO pertanto che tale soglia obiettivo del 15% fissata dalla delibera n. 12/21/CONS non sia stata superata e che la verifica dell'ulteriore criterio per l'applicazione della flessibilità dei prezzi VULA (presenza di adeguati livelli di concorrenza nel mercato 3a) sia superflua non essendo stato soddisfatto il criterio del superamento della soglia di *take-up*;

RITENUTO dunque che il regime di flessibilità dei prezzi VULA di TIM nei *Comuni Contendibili*, previsto dall'art. 17 della delibera n. 348/19/CONS, non può essere applicato;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi relatrice ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

Articolo 1

(Esito della verifica del livello di *take up* dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti VHC fissato dalla delibera n. 12/21/CONS)

1. In esito alla verifica di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera n. 12/21/CONS, il livello di *take up* al 30 giugno 2021 dei servizi di accesso a banda larga ultraveloce forniti su reti ad altissima capacità è risultato pari al 12,33% e, dunque, non è stato

¹ Per le motivazioni dell'individuazione della data del 30 giugno 2021 si veda l'Allegato A della delibera n. 12/21/CONS.

raggiunto il *take up* obiettivo del 15% fissato dall'art. 1 della delibera n. 12/21/CONS.

2. Il regime di flessibilità dei prezzi VULA di TIM nei Comuni Contendibili previsto dall'art. 17 della delibera n. 348/19/CONS non può pertanto essere applicato.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba